

CONVENZIONE DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DD.LL. E CONTABILITÀ DELL'OPERA PUBBLICA "SISTEMAZIONE VIABILITÀ LUNGO VIA FUSINATO E VIA DANTE"

Premessa

L'Amministrazione comunale intende realizzare una sistemazione dell'attuale viabilità tra le due vie comunali denominate Fusinato e Dante con scelte principalmente indirizzate verso la realizzazione di marciapiedi, ove mancanti, in modo da creare una continuità di percorsi pedonali pubblici; inoltre per una maggiore sicurezza del pedone vengono previsti attraversamenti pedonali rialzati in modo da rallentare i veicoli a motore;

Con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 12/08/2015 si è approvato lo studio di fattibilità relativo all'opera pubblica "sistemazione viabilità centro abitato" di cui la presente convenzione di incarico inerisce un primo stralcio esecutivo individuando una spesa complessiva per l'opera pubblica pari a presunti €. 120.000,00,

Tutto ciò premesso, allo scopo di assegnare l'incarico di progettazione preliminare/esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori, la contabilità dell'opera pubblica in titolo, l'anno duemilasedici addì _____ del mese di _____, nella residenza municipale, si conviene e si stipula quanto

Art. 1 . Parti interessate

1. Comune di Zanè, con sede in via Mazzini 21 (p.i.00241790245), nella persona Cavedon Arch. Luca, il quale interviene non per sè ma in qualità di Responsabile del Procedimento e quindi in legale rappresentanza del Comune, che di seguito si denominerà Amministrazione Comunale;

2. _____, nato a _____ () il _____ e residente in _____ () in _____, _____, codice fiscale _____ - partita IVA _____, iscritto all'Albo/Ordine dei/degli _____ della Provincia di _____ al n. _____, con studio in _____ () in _____, _____, che in seguito si denominerà anche "Professionista incaricato";

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

In attuazione della determina U.T.C. n° __ del __/__/2016 l'Amministrazione Comunale affida al Professionista incaricato che accetta, l'incarico di progettazione preliminare/esecutiva (ai sensi degli artt. da 17 a 23 e da 33 a 43 del D.P.R. 207/'10), il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ai sensi del D.L.vo 81/'08 ed art. 151 del D.P.R. 207/'10), la direzione dei lavori (ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. 207/'10), la contabilità (ai sensi degli artt. da 180 a 214 del D.P.R. 207/'10) dell'opera pubblica "sistemazione viabilità centro abitato" per un importo complessivo delle prestazioni

professionali stimato in € _____, al netto di oneri previdenziali e fiscali, e quindi complessivamente di €. _____ compresi detti oneri.

I criteri informativi e le scelte strategiche di progettazione, dovranno essere conformi agli obiettivi ed indirizzi espressi dallo studio di fattibilità approvato dalla P.A..

Art. 3 – Prestazioni inerenti l'incarico.

La prestazione professionale comprende i seguenti servizi:

a) Progettazione preliminare/esecutiva (artt. da 17 a 23 e da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010):

Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.P.R. 207/2010 anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
- e) planimetria generale e elaborati grafici;
- f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;
- g) calcolo sommario della spesa;
- h) quadro economico di progetto;
- i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.P.R. 207/2010 anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione generale;
 - b) relazioni specialistiche;
 - c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 - d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) quadro di incidenza della manodopera;
 - g) computo metrico estimativo e quadro economico;
 - h) cronoprogramma;
 - i) elenco dei prezzi unitari e analisi;
 - l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - m) piano particellare di esproprio.
- b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ai sensi del D.L.vo 81/08 ed art. 151 del D.P.R. 207/10)

a) Fase di progettazione:

Il professionista in esecuzione dell'incarico dovrà adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs n. 81/2008. Detta normativa prevede la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.

Nell'adempimento dell'incarico il professionista in quanto incaricato contestualmente anche della progettazione esecutiva dovrà provvedere alle seguenti prestazioni accessorie:

- definizione delle fasi di lavoro e della relativa durata, in base alle caratteristiche del progetto esecutivo, e definizione del numero previsto di uomini / giorno.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei o mobili il professionista dovrà attenersi alle indicazioni del committente, con l'obiettivo prioritario dell'eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte.

L'amministrazione committente si impegna ad informare il professionista riguardo alle scelte tecniche e progettuali ed a fornirgli copia dei relativi elaborati. Il Coordinatore ha facoltà di richiedere al committente la modifica del progetto esecutivo, qualora le fasi di lavoro o le modalità di esecuzione siano tali da pregiudicare la sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere, nonché la sicurezza e salute di terze persone che possano in qualsivoglia modo essere interessate.

b) Fase di esecuzione:

Il professionista incaricato, in esecuzione dell'incarico affidato dovrà adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs n. 81/2008 e dovrà inoltre provvedere alle seguenti prestazioni accessorie:

- predisposizione della notifica preliminare di cui al D. Lgs n.81/2008;

Ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei o mobili il professionista dovrà attenersi alle indicazioni del committente, con l'obiettivo prioritario dell'eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte.

L'amministrazione committente si impegna ad informare il professionista riguardo alle scelte tecniche e progettuali in variante rispetto al progetto elaborato ed a fornirgli copia dei relativi elaborati. Il Coordinatore ha facoltà di richiedere al committente la modifica del progetto esecutivo, qualora le fasi di lavoro o le modalità di esecuzione siano tali da pregiudicare la sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere, nonché la sicurezza e salute di terze persone che possano in qualsivoglia modo essere interessate.

In esecuzione dell'obbligo di cui al presente art. il Coordinatore ha facoltà di richiedere la sospensione temporanea delle lavorazioni o delle fasi di lavoro interessate.

Il committente si impegna, per mezzo del direttore dei lavori, a non far eseguire alcuna lavorazione in variante o comunque in difformità da quanto previsto dal progetto approvato senza la preventiva autorizzazione del Coordinatore per l'esecuzione.

c) direzione lavori (art. 148 del D.P.R. 207/'10)

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'[articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086](#), e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla [legge 2 febbraio 1974, n. 64](#), al [d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), ed al [decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186](#), e successive modificazioni.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'[articolo 118, comma 4, del codice](#).

d) contabilità (artt. artt. da 180 a 214 del D.P.R. 207/'10)

Al Direttore dei lavori, in opportuna coordinazione con il R.U.P., compete la redazione e la tenuta di tutta la documentazione contabile dell'opera pubblica compreso il Certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 4- Documentazione

L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista incaricato tutta la documentazione di base disponibile.

Art. 5 – Modalità di espletamento dell'incarico

Per le opere oggetto dell'incarico si fa riferimento alle norme sui lavori pubblici, Legge Regionale 27/2003 e relativi regolamenti, D.Lgs. n. 163/'06 e s.m.i., D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché alle norme sul coordinamento in materia di sicurezza e salute di cui al D.lgs. 81/'08 e s.m.i.. Nella compilazione del progetto il soggetto incaricato deve tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dall'Amministrazione.

Il progetto deve essere corredato di tutti gli elementi previsti dalle norme vigenti e strettamente necessari.

Il professionista incaricato deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 - Cavedon Arch. Luca - nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche,

nonché a verificare e controllare le attività del professionista durante il loro svolgimento secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento dell'incarico.

Art. 6 – Modifiche al progetto

Il professionista incaricato della prestazione professionale è tenuto ad introdurre nel progetto, prima della presentazione definitiva, tutte le modifiche non sostanziali che siano ritenute necessarie, anche su sua proposta, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Qualora invece le modifiche vengano richieste in seguito ad esigenze e/o normative successive alla presentazione degli elaborati definitivi, al professionista spettano le competenze nella misura stabilita dalla tariffa professionale per le varianti in corso d'opera.

Il professionista incaricato è tenuto altresì a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori riproduzioni degli elaborati progettuali richieste dall'Amministrazione.

Art. 7 – Termini di consegna progettazione ed espletamento altri servizi

I tempi massimi per l'espletamento dell'incarico sono così individuati:

- presentazione del progetto preliminare/esecutivo: giorni 80 (dicosi ottanta) naturali e consecutivi a partire dalla data di comunicazione dell'incarico;
- presentazione del piano di sicurezza e di coordinamento: contestuale alla presentazione del progetto esecutivo;

Il tempo massimo per l'espletamento degli incarichi indicati ai punti b)b, c), d) dell'art. 3 è stabilito in funzione delle tempistiche di realizzazione dell'opera pubblica (capitolato speciale d'appalto, contratto d'appalto).

Dal computo dei tempi sono esclusi i tempi tecnici occorrenti per l'ottenimento dei benestare degli Enti competenti sugli elaborati presentati.

Ciò fatte salve eventuali proroghe o sospensioni disposte per giustificati motivi dal Responsabile Unico del Procedimento.

Tutti gli elaborati, documenti ed allegati devono essere consegnati in lingua italiana.

L'Amministrazione comunica entro un massimo di giorni 10 (dicosi dieci) dalla consegna del progetto le eventuali integrazioni ed approfondimenti che riterrà necessari.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alle attività anche nelle more di stipula della convenzione.

Il Professionista incaricato è altresì tenuto a trasmettere n. 5 copie complete su carta e n. 1 copia riproducibile su CD-Rom, per ciascuno degli elaborati richiesti, entro giorni 5 (dicosi cinque) dalla data di accettazione dei vari gradi progettuali. Si

precisa che gli elaborati progettuali devono essere forniti in files di formato modificabile, tipo “.dwg” o “.dxf”, o comunque compatibili con quelli in uso nell’Amministrazione.

Art. 8 – Ritardi e penali

Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari a €. 100,00 (dicosi Euro cento/00) dell’importo dell’incarico come indicato all’art. 9, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista incaricato.

Nel caso che il ritardo ecceda i 15 (quindici) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico al Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Resta inteso che in tale ipotesi il Professionista incaricato è tenuto all’integrale rimborso di tutte le somme anticipate con aggiunta di interessi e altri oneri collegati, fatta salva l’azione per il risarcimento del danno.

Art. 9 - Compensi

L’importo complessivo delle prestazioni professionali di cui all’art. 3 è stimato per netti complessivi € _____ (dicosi Euro _____ / ____), ed €. _____ comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali, secondo il preventivo presentato all’Ente ed allegato in calce alla presente convenzione.

Le competenze professionali di cui al precedente comma si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all’incarico affidato.

L’importo complessivo di cui sopra comporta limite di impegno dell’Amministrazione; ogni eventuale aumento a tale stima, che si manifesti nel corso dell’incarico, deve essere adeguatamente e preventivamente giustificato, restando inteso che l’Amministrazione con la presente convenzione ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale.

Art. 10 – Liquidazione dei compensi

Il pagamento dei corrispettivi avviene, dopo presentazione di idonea parcella da parte del Professionista incaricato, entro 60 giorni dall’approvazione della fase progettuale esecutiva, mentre per le prestazioni indicate ai punti b)b, c) e d) dell’art. 3 entro 60 giorni dall’approvazione della contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Su tutti gli importi che vengono corrisposti dopo 60 giorni dalle scadenze stabilite nel presente articolo sono applicati gli interessi di legge.

Art. 11 – Proprietà degli elaborati riservatezza

Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del relativo compenso, restano di proprietà dell'Amministrazione, la quale ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo giudizio siano riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.

Art. 12 – Inadempienza e revoca

E' fatto obbligo al Professionista incaricato di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell'Amministrazione purché per attività inerenti l'incarico affidato.

Qualora il Professionista incaricato non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall'Amministrazione, quest'ultima procede, a mezzo di raccomandata A.R., ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 15 (quindic) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico.

Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

Art. 13 – garanzia assicurativa

Ai sensi dell'art.111, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il Professionista incaricato si impegna a presentare al Responsabile Unico del Procedimento, entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza del progettista incaricato deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, restando necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà essere prestata per un massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati. La mancata presentazione da parte del Professionista incaricato della suddetta polizza di garanzia esonera l'amministrazione pubblica dal pagamento della parcella professionale corrispondente alla redazione del progetto esecutivo.

Art. 14 – tracciabilità flussi finanziari e CIG

In attuazione della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per la presente aggiudicazione il codice CIG è il seguente _____ e tale codice dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell'art. 3 c. 5 della Legge sopracitata.

In rispetto dell'art. 3 c. 8 della Legge 136/2010 si evidenzia che la presente convenzione d'incarico si intende risolta in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dell'aggiudicazione. Inoltre si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15 – Definizione delle controversie

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento dell'incarico si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il foro competente è quello di Vicenza.

Art. 16 – Disposizioni finali

La presente convenzione bollata a carico del professionista incaricato è soggetta a registrazione in caso d'uso con spese a carico di chi la chiede e ne fa uso.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti nonché all'avviso di selezione.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Il Professionista

Per il Comune di Zanè